



Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l'articolo 12, recante *“Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”*, e l'articolo 13, recante *“Copertura finanziaria”*;

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, in particolare, l'articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.65 del 2017;

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2017, n.1012, recante il riparto, per il 2017, del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n.65 del 2017;

CONSIDERATO che il citato Piano di azione nazionale definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato;

DATO ATTO che il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il 2017, di cui al citato decreto n. 1012 del 2017, costituisce il riparto base con riferimento alla vigenza triennale del Piano di azione nazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo n.65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato è previsto il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, e che anche sulla base di tale eventuale esigenza il Miur provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;

RITENUTO di ripartire l'importo di 15 milioni di euro, pari alla quota parte delle risorse del Fondo nazionale per il 2018 ulteriore rispetto a quelle per il 2017, al fine di perseguire un riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,13%, di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni;



Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DATO ATTO che, in relazione alla trasmissione da parte delle Regioni degli elenchi dei Comuni ammessi al finanziamento per il 2017, l'erogazione delle risorse a tutti i Comuni interessati si è protratta con tempistiche diverse;

CONSIDERATO che in molti casi gli interventi realizzati o ancora in fase di realizzazione afferiscono all'edilizia scolastica e, pertanto, comportano lunghi tempi per la rendicontazione;

RITENUTO, pertanto, di porre la rendicontazione degli interventi di cui alle risorse del Fondo nazionale per il 2017 a base della determinazione del riparto delle risorse per il 2019;

VISTA l'intesa del 18 ottobre 2018 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per "*Ministero*" si intende il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Per "*Decreto legislativo*" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per "*Delibera*" si intende la delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017.
4. Per "*Piano*" si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, adottato con delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017.
5. Per "*Fondo*" si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.

Articolo 2

(Criteri di riparto del Fondo)

1. Lo stanziamento del Fondo per l'anno 2018 è pari a complessivi 224 milioni di euro, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 "*Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*".
2. Le risorse del Fondo per il 2018 sono ripartite tra le Regioni come di seguito indicato:
 - a) per l'importo di 209 milioni di euro, è fatto salvo il piano di riparto base delle risorse, per l'attuale triennio di vigenza del Piano, di cui al decreto ministeriale n.1012 del 2017;
 - b) per l'importo di 15 milioni di euro, tra le Regioni che si collocano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, pari al 26,13%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale.
3. Il riparto regionale del Fondo per la quota parte di cui al comma 2, lett. b), è indicato nella tabella A allegata, che fa parte integrante del decreto.



Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Gli interventi finanziati con il Fondo e le relative finalità sono quelli di cui all'articolo 2 del decreto n. 1012 del 2017.
5. Le Regioni assicurano, per l'anno 2018, un finanziamento pari almeno al 20 per cento delle risorse assicurate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Delibera.

Articolo 3

(Assegnazione, erogazione e rendicontazione)

1. Entro il 09 novembre 2018, le Regioni, sentite le ANCI regionali, comunicano al Ministero la programmazione regionale di cui all'articolo 4, comma 6, della Delibera.
2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con risorse a carico del proprio bilancio. Conseguentemente le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.
3. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo. L'erogazione avviene, di norma, entro un mese dalla comunicazione della programmazione regionale.
4. La rendicontazione degli interventi relativi alle risorse del Fondo per il 2017 è posta a base della determinazione del riparto delle risorse del Fondo per il 2019.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
Marco Bussetti